



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Ordinanza nr. 59/2015 R.O. del / /2015

Oggetto: revoca dell'ordinanza n. 7/2015 R.O. del 22.01.2015.

IL VICE SINDACO

Vista la propria ordinanza nr. 7/2015 R.O. del 22.01.2015;

Letta la richiesta della società Greenblu s.r.l. pervenuta al n. 4263 del protocollo generale del Comune di Castellana Grotte in data 24.02.2015;

Considerato che la società Greenblu s.r.l. ha evidenziato di non essere proprietaria del complesso Nova Yardinia ma solo il soggetto gestore delle strutture turistiche in forza di contratto stipulato con la società Nuova Concordia s.r.l.

Verificato che ai sopralluoghi tenuti nelle date del 11.03.2014 e 11.12.2014 non era stata invitata la società istante, né vi avevano preso parte la società Nuova Concordia s.r.l. e la società Greenblu s.r.l.

Considerato altresì che la società Greenblu s.r.l. ha chiesto l'annullamento d'ufficio dell'ordinanza de quo in autotutela, nonché la convocazione di un tavolo tecnico al fine di cercare e trovare soluzioni concordate tra gli organismi pubblici e privati sulla problematica della presenza dei cinghiali nell'ambito del complesso Nova Yardinia.

Viste e richiamate le proprie ordinanze n. 28/2015 e 52/2015 con le quali si disponeva la sospensione dell'ordinanza n. 7/2015.

Dato atto di aver convocato il tavolo tecnico per il giorno 22 maggio u.s. e visti gli esiti dello stesso come da verbale redatto e sottoscritto dagli intervenuti in atti allegato.

Considerato che si verte in atto amministrativo il cui risultato non può essere efficacemente conseguito senza il coinvolgimento di tutti i soggetti, siano essi pubblici o privati e che, nel corso del tavolo tecnico, è emerso che le società Green Blu s.r.l. e Nuova Concordia s.r.l., adottano sistemi di contenimento della fauna selvatica (recinzioni, manutenzioni periodiche ricorrenti) compatibili con la normativa vigente in tema di aree protette (sic/zps, ecc.) ma che tali rimedi risultano inefficaci in assenza di adeguate

politiche di contenimento della specie sus scrofa, atteso la particolare capacità invasiva di tale specie;

Vista e richiamata la legge 241/1990;

Considerato che si ritiene conclusa l'istruttoria finalizzata ad un esame più approfondito della problematica e ritenuto che sono stati raccolti sufficienti elementi di valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Ritenuto opportuno revocare l'ordinanza nr. 7 del 22.01.2015 in quanto la problematica del contenimento e controllo della fauna selvatica non può essere demandata in via esclusiva a società ed organismi privati che, per la parte di loro competenza, hanno adottato gli accorgimenti necessari ad evitare intrusioni ma che tali accorgimenti si rivelano inefficaci senza ulteriori provvedimenti contenitivi da parte delle Autorità competenti.

DISPONE

Per i motivi in epigrafe richiamati,

1. è revocata l'ordinanza n. 7 del 22.01.2015.
2. è disposta la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Puglia Area politiche per lo sviluppo rurale servizio caccia e pesca, Provincia di Taranto servizio Caccia e Pesca, Regione Puglia Ufficio Tratturi, U.T.B., società Greenblu s.r.l., società Nuova Concordia s.r.l. al fine di avviare un percorso di soluzione della problematica e garantire adeguate misure di protezione della fauna selvatica e dei turisti frequentatori delle aree interessate alla questione.

MANDA

Ai competenti uffici comunali per gli adempimenti consequenziali.

DISPONE

La notifica a cura dell'Ufficio Messi a: Prefettura di Taranto, Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato, Comando Polizia Locale di Castellaneta, Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Castellaneta, Comando Polizia Provinciale.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia sezione di Lecce entro giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Il Vice Sindaco
Alfredo Oscar Cellamare

